

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1-10-2010

C (2010) 6751

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1-10-2010

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare

(Dossier REM 05/09)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1-10-2010

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare

(Dossier REM 05/09)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, e in particolare l'articolo 239,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 3 novembre 2009, pervenuta alla Commissione il 3 dicembre 2009, le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di decidere se fosse giustificato uno sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 239 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e dell'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario².
- (2) Il 5 gennaio, l'8 gennaio e l'11 febbraio 2004, una società portoghese (in prosieguo "la parte interessata") ha importato dal Marocco delle partite di pesce destinate ad essere immesse in libera pratica. La merce è stata dichiarata come originaria della Mauritania.
- (3) Ai sensi del protocollo I dell'allegato V all'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in prosieguo "accordo di

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² GU L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

Cotonou”)³, i prodotti in questione originari della Mauritania erano, all’epoca dei fatti, ammessi all’importazione nell’Unione europea in esenzione da dazi all’importazione, dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (in prosieguo “certificato EUR.1”).

- (4) Nel caso in esame, la parte interessata ha presentato a corredo di ciascuna dichiarazione doganale di immissione in libera pratica un certificato EUR.1. Le autorità doganali spagnole hanno accettato tali dichiarazioni ed hanno accordato il trattamento tariffario preferenziale.
- (5) Il 23 gennaio 2006, in ragione dell’esistenza di fondati dubbi circa l’autenticità dei certificati in questione, le autorità spagnole hanno trasmesso alle autorità mauritane una copia di tali certificati perché fossero controllati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 32 del citato protocollo I.
- (6) Nella risposta del 29 marzo 2006, le autorità mauritane hanno indicato di non avere rilasciato i certificati in questione e che tali certificati non erano autentici.
- (7) Il 10 gennaio 2007, il capo dell’ufficio di Nouadhibou-Pêche ha dichiarato che le partite di pesce refrigerato per le quali erano stati rilasciati i certificati EUR.1 erano state effettivamente esportate da Nouadhibou (Repubblica Islamica di Mauritania) e che la loro situazione era stata regolarizzata con il pagamento dei dazi e delle tasse dovuti, nonché delle sanzioni previste dalla normativa. Tale dichiarazione è stata trasmessa alle autorità spagnole dallo spedizioniere doganale che aveva compilato le dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- (8) Dal 19 al 23 marzo 2007, è stata condotta in Mauritania una missione di cooperazione amministrativa da parte di rappresentanti della Spagna e della Commissione europea, al fine, in particolare, di determinare l’ampiezza e la natura della frode e di chiarire il contesto nel quale le autorità mauritane avevano rilasciato le dichiarazioni. In tale occasione, in un documento consegnato ai membri della missione, il direttore delle investigazioni e dei controlli doganali della direzione generale delle dogane mauritane ha indicato, in data 21 marzo 2007, che dal controllo si era potuto accertare che i certificati EUR.1 erano falsi e che riportavano falsi timbri e false firme. Gli operatori mauritani che avevano beneficiato di tale operazione erano stati interpellati per rispondere dell’infrazione, e la loro posizione era stata regolarizzata mediante il pagamento dei dazi all’importazione e delle relative sanzioni. Nondimeno, tale regolarizzazione non giustificava il rilascio di nuovi certificati EUR.1.
- (9) Visto che la merce non poteva, quindi, beneficiare dell’aliquota preferenziale applicabile nel quadro dell’accordo di Cotonou, il 22 maggio 2007 le autorità doganali spagnole hanno

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

avviato nei confronti della parte interessata un'azione volta al recupero a posteriori dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR.

(10) Tale importo è oggetto della domanda di sgravio presentata dalle autorità spagnole.

(11) La domanda trasmessa dalle autorità spagnole alla Commissione indica che lo sgravio è giustificato per i seguenti motivi:

- a) la parte interessata non avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni in merito alla comunicazione dei dazi in questione entro i termini previsti dalla normativa spagnola;
- b) le autorità spagnole non avrebbero rispettato il termine di tre anni fissato all'articolo 221, paragrafo 3 del codice;
- c) non sarebbe stato accertato se la comunicazione del debito sia stata preceduta dall'iscrizione nei registri contabili di cui all'articolo 217 del codice;
- d) il periodo di due anni trascorso tra la presentazione delle dichiarazioni e la notifica della non autenticità dei certificati avrebbe impedito alla parte interessata di intraprendere qualunque azione;
- e) la comunicazione dei dazi indicherebbe semplicemente che i certificati erano falsi, senza menzionare se le autorità avessero conservato una copia degli stessi nei propri archivi; ora, per permettere alla parte interessata di difendersi, dovrebbe essere possibile in caso di falsificazione – così come in caso di furto, perdita o distruzione – ottenere una copia per poterla raffrontare con il certificato allegato alla dichiarazione;
- f) le autorità mauritane avrebbero indicato che la situazione era stata regolarizzata riguardo ai certificati, senza ulteriori precisazioni;
- g) le merci in questione sarebbero effettivamente originarie della Mauritania, come attestato sul certificato sanitario allegato alle dichiarazioni di importazione;
- h) la parte interessata avrebbe sempre agito in buona fede e non avrebbe commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta.

(12) Con lettera del 25 maggio 2010, pervenuta alla parte interessata il 28 maggio 2010, la Commissione ha informato quest'ultima che aveva intenzione di prendere una decisione sfavorevole nei suoi confronti e ha precisato le ragioni delle proprie obiezioni. La società non ha risposto alla lettera.

(13) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 24 settembre 2010 nell'ambito del Comitato del Codice Doganale – sezione obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare il caso in questione.

- (14) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (15) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali⁴.

A. Sull'esistenza di una situazione particolare

- (16) Occorre verificare se la situazione in cui la società si trova debba essere considerata eccezionale rispetto a quella degli altri operatori che esercitano la stessa attività.
- (17) Occorre innanzi tutto rilevare che le argomentazioni addotte dalla parte interessata volte a contestare la validità delle decisioni delle autorità nazionali competenti relative al pagamento dei dazi in questione [argomentazioni riportate ai precedenti punti da a) a d)] non rientrano nell'ambito della procedura di sgravio o di rimborso ai sensi dell'articolo 239 del codice⁵. Infatti, tali questioni rientrano nella competenza degli Stati membri e non della Commissione. D'altra parte, secondo giurisprudenza costante⁶, le decisioni della Commissione in merito alle procedure di sgravio/rimborso in equità non hanno come oggetto di deliberare sull'esistenza dell'obbligazione doganale o sul suo importo. L'operatore che non ammetta l'esistenza dell'obbligazione doganale deve impugnare la decisione che stabilisce detta obbligazione dinanzi alle istanze nazionali, conformemente all'articolo 243 del codice.
- (18) Nel caso in esame, la concessione del trattamento tariffario preferenziale era subordinata alla presentazione di certificati EUR.1. Come già precisato, i certificati in questione erano falsi.
- (19) Dall'articolo 904, punto c) del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, risulta che la presentazione, anche in buona fede, da parte del debitore, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o inesatti non può di per sé rappresentare un motivo per giustificare un rimborso o uno sgravio.

⁴ Sentenza del 10 maggio 2001 nella causa *Kaufring AG* (cause T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99), Raccolta p. II-1337.

⁵ Si veda la sentenza del 6 luglio 1993 nelle cause C-121/91 e C-122/91, *CT Control e JCT Benelux*.

⁶ Si veda la sentenza del 24 settembre 1998 nella causa C-413/96, *Sportgoods*, la sentenza del 16 luglio 1998 nella causa T-195/97, *Kia Motors*, e la sentenza dell'11 luglio 2002 nella causa T-205/99, *Hyper Srl*.

- (20) Al riguardo, è importante sottolineare che, nell'ambito dell'accordo di Cotonou, la prova dell'origine di una merce deve essere fornita mediante presentazione di uno dei documenti di cui all'articolo 14 del già citato protocollo I, ovvero:
- a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, ovvero
 - b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del protocollo I, una dichiarazione emessa dall'esportatore su fattura, buono di consegna od ogni altro documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato da poterli identificare (“dichiarazione su fattura”).
- (21) In mancanza di tali documenti, non può essere concesso il trattamento tariffario preferenziale. Il certificato sanitario rilasciato dalle autorità spagnole all'atto dell'importazione non può sostituire tali documenti.
- (22) Per quanto riguarda la risposta delle autorità mauritane alle domande di controllo a posteriori dei certificati EUR.1, occorre osservare quanto segue:
- (23) La determinazione dell'origine della merce si basa su una ripartizione delle competenze tra le autorità dello Stato di esportazione e quelle dello Stato d'importazione, nel senso che l'origine viene stabilita dalle autorità dello Stato di esportazione e il buon funzionamento del regime è soggetto al controllo congiunto delle autorità competenti delle due parti. La Corte ha statuito che il meccanismo di cooperazione amministrativa previsto dagli accordi preferenziali può funzionare solo qualora l'amministrazione doganale dello Stato d'importazione accetti le valutazioni effettuate legalmente dalle autorità dello Stato di esportazione⁷.
- (24) Quando le autorità competenti dello Stato di esportazione dichiarano, a seguito di un controllo a posteriori, che un certificato EUR.1 è falso, ciò consente, di per sé, alle autorità dello Stato d'importazione di constatare che i dazi legalmente dovuti non sono stati riscossi, e, pertanto, di avviare un'azione di recupero. Nulla nella normativa obbliga le autorità dello Stato d'importazione ad accertare l'esattezza dei risultati del controllo, né l'origine effettiva della merce⁸.
- (25) Infine, per quanto riguarda la dichiarazione formulata dalle autorità mauritane il 10 gennaio 2007, con cui tali autorità indicano che la situazione è stata “regolarizzata”, dal documento emesso dalle medesime autorità in data 21 marzo 2007 emerge che il controllo dei certificati EUR.1 in questione ha rivelato che questi erano falsi e che erano stati emessi apponendo falsi timbri e false firme. La regolarizzazione della situazione è consistita, per le autorità mauritane, nel riscuotere la sanzione e i dazi dovuti in Mauritania. Tale regolarizzazione non permette in

⁷ Si veda, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 1984 nella causa C-218/83, *Les rapides savoyards*, e la sentenza della Corte del 17 luglio 1997 nella causa C-97/95, *Pascoal & Filhos*.

⁸ Si veda la sentenza già citata nella causa *Pascoal & Filhos*, punto 37.

alcun modo di considerare che le merci possano beneficiare del trattamento tariffario preferenziale all'atto dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea. Pertanto non è configurabile, per la parte interessata, una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del codice.

(26) Tenuto conto di quanto sopra, i servizi della Commissione ritengono che la prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non sia soddisfatta.

B. Sull'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta

(27) Dalla domanda e dalla lettera delle autorità spagnole alla Commissione del 3 novembre 2009, risulta che si deve ritenere che la parte interessata non abbia commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta. Tuttavia, non configurandosi una situazione particolare, lo sgravio ai sensi dell'articolo 239 non può essere concesso.

(28) Di conseguenza, i servizi della Commissione ritengono che lo sgravio dei dazi ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non sia giustificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda del Regno di Spagna del 3 novembre 2009 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1.10.2010

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione